

Spunti di riflessione sul significato giuridico del Crimine di Genocidio

di Marta Buti

*Hannah Arendt: “si le génocide demeure possible,
alors aucun peuple au monde [...] ne peut être
assuré de vivre sans l’aide et la protection
du Droit International”.*

L’Assemblea generale della Nazioni Unite, nella sessione dell’11 dicembre 1946, ha adottato la Risoluzione 96(I) nella quale ha statuito che:

“Il genocidio è un crimine di diritto internazionale che il mondo civilizzato condanna e per il compimento del quale gli autori principali ed i loro complici, siano essi persone private, funzionari o uomini di Stato, devono essere puniti, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato commesso per motivi razziali, religiosi o politici o altro;

invita gli Stati membri ad adottare la legislazione necessaria per la prevenzione e la punizione del crimine;

richiede al Consiglio Economico e Sociale di intraprendere gli studi necessari in vista di elaborare un progetto di Convenzione sul crimine di Genocidio da presentare alla prossima sessione regolare dell’Assemblea stessa”.

Seguirono i lavori preparatori; in particolare, la commissione di lavoro di cui fecero parte i proff. Pella, Donnedieu de Vabres e Lemkin, segnò il primo snodo importante per quella che poi sarebbe stata l’elaborazione del testo definitivamente approvato con la Risoluzione 260 (III) del 9 dicembre 1948, nota come *Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio*.

Dal 1948 ad oggi nessuna modifica è stata apportata al testo del 1948, il che ne segna l’attualità e al tempo stesso la capacità definitoria.

Questo dato si conferma anche all'esito dell'analisi della giurisprudenza dei Tribunali istituiti per i Crimini in ex-Jugoslavia e in Rwanda, nonché del più recente Tribunale Penale Internazionale.

In particolare, senza avere la pretesa di fornire in questa sede un commentario punto su punto della Convenzione del 1948, si vuole tuttavia fornire qualche spunto di riflessione sul significato giuridico del Crimine di Genocidio, alla luce dell'elaborazione delle Corti Internazionali e in occasione del sessantesimo anniversario della Convenzione.

Analisi dei singoli articoli

Art. 1: "Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire".

La parti riconoscono il crimine di Genocidio come un crimine di Diritto Internazionale, rinunciando alla Sovranità nazionale ed al divieto di ingerenza da parte di terzi. In altre parole, tutti gli stati aderenti si impegnano ad intervenire per prevenire ma anche per punire il genocidio ovunque sia perpetrato. Si noti che l'istituzione di Tribunali ad hoc non è uno dei punti previsti dalla Convenzione.

Art. 2: "Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

(a) uccisione di membri del gruppo;

(b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;

(d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;

(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”

Il presente articolo fornisce una definizione molto ampia del crimine di genocidio, pur nei limiti della tassatività delle ipotesi contemplate.

Nessun accenno al genocidio “culturale e a quello politico”, che in molti paesi è stato a lungo preterito. Sembra che tale esclusione sia stata fortemente voluta dai paesi dell’allora blocco dell’Est. Tuttavia, alcune delle ipotesi elencate, specie quelle relative al costringimento mentale degli individui, potrebbero essere invocate.

Relativamente al punto sub a), giova ricordare che recentemente (1996) la giurisprudenza Internazionale ha ritenuto sussistere il reato anche laddove sia stata uccisa una sola persona ma l’omicidio sia stato commesso con il dolo speciale che connota il delitto di genocidio: avendo cioè per obiettivo l’eliminazione o la persecuzione di un gruppo preciso di individui.

Quanto all’attentato all’integrità mentale di un gruppo sub b), è evidente che questa ricomprende ogni sorta di atto teso a menomare la libertà di pensiero e di azione dell’individuo. Addirittura, in alcuni casi si è giunti ad invocare tale norma in relazione all’uso coercitivo di sostanze stupefacenti ed allucinogene per coartare la volontà di appartenenti ad altri gruppi (si rammenti il caso del Giappone che utilizzò oppio ed altri narcotici nei confronti dei nemici Cinesi, durante la seconda guerra mondiale).

Tuttavia, meno chiaro ed oggetto di ampio dibattito sono state le successive fattispecie di condotta genocidiaria.

Relativamente all’ “assoggettamento intenzionale di un gruppo a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale”, si è ritenuto che vi rientri ogni forma di cd. “morte lenta” o per sfinimento, vi rientra ogni forma di provazione intenzionale di alloggio, abbigliamento, cibo , igiene cure mediche o schiavitù che comporti la morte o il grave deperimento dei membri del gruppo”.

Le ipotesi successive, riguardano invece, ogni forma di limitazione dell’incremento demografico del gruppo, con evidente suo estinguimento nel breve volgere degli anni per limitazione delle nascite, mediante aborti coattivi, ovvero mediante matrimoni

forzosi con membri di altri gruppi, cosiccome il trasferimento e la deportazione di minori presso membri di altri gruppi etnici o religiosi.

Lungamente ci si è interrogati sul possibile concorso del delitto di genocidio con altri reati, e su inevitabili problemi di duplicazione del reato e della pena, con violazione del principio del *ne bis in idem*.

Punto discriminante pare essere il dolo speciale che connota la condotta genocidiaria, cioè, come sopra accennato, l'animo di perseguire, eliminare o limitare anche il singolo individuo come membro del gruppo che si vuole perseguire.

Si definisce "gruppo umano" "*quell'insieme di individui che costituiscono quel certo elemento di popolazione i cui membri hanno dei tratti comuni che li distinguono dagli altri elementi della popolazione*" (da Progetto di Convenzione sul Genocidio, 1947).

La Convenzione del 1948 tuttavia, specifica ulteriormente il gruppo umano con gli aggettivi "nazionale, etnico, razziale e religioso", tra loro alternativi.

Ne risultano evidentemente esclusi i gruppi politici, economici, sociali e culturali, per le considerazioni sopra svolte a proposito dell'opportunità suggerita dai paesi dell'ex Unione Sovietica che non si allargasse troppo il campo, finendo per sconfinare in terreni molto sdruciolevoli sul piano geopolitico e conto tenuto della spartizione del mondo all'epoca di approvazione della Convenzione.

Ne deriva la possibilità di concorso con altri reati, quali appunto l'omicidio, la violenza, nelle sue diverse articolazioni (fisica = lesioni, percosse; morale = ingiuria, calunnia...), lo stupro etnico-religioso, il sequestro di persona o la riduzione in schiavitù, ed altri ancora, riservati alla giurisdizione degli Stati ove sono stati commessi.

In altri termini, il consesso delle Nazioni ha deciso, all'indomani del secondo conflitto mondiale, di porre un punto di non ritorno, un limite invalicabile all'umana convivenza che fosse il medesimo ovunque nel mondo, ferma la libertà dei singoli Stati di legiferare sui frammenti in cui si articola la condotta genocidiaria.

Art. 3: *“Saranno puniti i seguenti atti:*

(a) il genocidio;

(b) l'intesa mirante a commettere genocidio;

(c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;

(d) il tentativo di genocidio;

(e) la complicità nel genocidio”.

Sono penalmente rilevanti ai fini della presente Convenzione sia il tentativo, sia le condotte di istigazione e ogni forma di complicità e di concorso nel delitto.

In particolare, quanto al primo aspetto è utile rammentare la distinzione tra atti meramente preparatori (da ricomprendersi nel generale clima ideologico e politico che comunemente precede un fenomeno di persecuzione genocidaria), i quali non sono stati ritenuti rilevanti dalla Convenzione e gli atti diretti in modo non equivoco alla persecuzione, che invece rientrano nel tentativo vero e proprio e pertanto sono come tali atti autonomamente rilevanti.

Non vi rientrano nemmeno le condotte omissive ad esempio il mancato soccorso ai membri del gruppo. Sia nel caso degli atti preparatori, sia in quello delle condotte omissive, gli estensori della Convenzione hanno scelto di operare secondo un criterio che evitasse inutili polemiche che avrebbe finito per vanificare nei fatti l'attuazione della Convenzione stessa.

Quanto al concorso di più persone nel reato, oltre alle ovvie responsabilità per coloro che consapevolmente e fattivamente partecipano delle condotte, la Convenzione si estende a quanti istigano alla commissione del reato purché lo facciano in modo esplicito e pubblicamente. A tale proposito ogni mezzo di comunicazione di massa, compresi oltre alla carta stampata, alla radio ed alla televisione, anche internet e altri strumenti equipollenti sono ritenuti idonei mezzi di diffusione del messaggio istigatorio.

Parimenti, la cospirazione consapevole e volontaria, purché estrinsecatasi in atti materiali e non limitatasi al mero “sostegno psicologico” o appoggio morale, rientra

nell'ambito dell'art.3. L'appoggio può essere anche esterno purché non di scarsa rilevanza, cioè idoneo alla realizzazione del reato, a prescindere che questo si consumi o meno.

Art. 4: *“Le persone che abbiano commesso il genocidio o uno qualsiasi degli atti elencati nell'articolo 3 saranno punite, siano esse governanti, funzionari, o privati cittadini”*.

Questo articolo, oltre a stabilire come emerge da una prima lettura, il principio della individualità della responsabilità penale, tuttavia non esclude un'ulteriore e distinta responsabilità degli Stati e dei loro apparati in quanto tali.

Se, quindi, ogni individuo, a prescindere dalla qualifica rivestita nel consesso sociale nel quale opera, deve rispondere di genocidio, è altresì vero che la Convenzione non nega le possibili implicazioni degli Stati direttamente e dei loro governanti.

Sotto questo profilo, il dibattito è stato molto serrato in dottrina, da ultimo la Corte Internazionale di Giustizia, nell'Ordinanza dell'11.7.1996 (*“Affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide – Bosnia Herzegovina contre ex Yougoslavie”*), ha stabilito che “la responsabilità di uno Stato per l'operato dei suoi organi non è esclusa dall'articolo 4 della Convenzione, esso infatti considera la possibilità di un atto di genocidio commesso per mezzo di governanti e funzionari”.

Del resto, osserva la Corte, lo stesso articolo 9 prevede un “doppio binario” nelle responsabilità, punto sul quale tornerò tra breve.

Pertanto, l'ulteriore e distinta responsabilità degli Stati e delle loro gerarchie, comporta, sotto altro profilo, che l'esecuzione dell'ordine non potrà essere invocata a scriminante ovvero a causa di non responsabilità dal singolo che ha infine agito, seppure eseguendo l'ordine.

Art. 5: *“Le parti contraenti si impegnano a prendere, conformemente alle rispettive Costituzioni, le misure legislative necessarie per garantire l'applicazione delle*

disposizioni della presente Convenzione, in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per colpire le persone colpevoli di genocidio o di uno qualsiasi degli atti elencati nell'articolo 3".

Con questo articolo gli estensori si sono in prima battuta preoccupati di "penalizzare" il genocidio e di "sanzionarlo adeguatamente", imponendo questi due obblighi agli Stati aderenti.

Dal canto loro, gli Stati rimangono titolari della propria sovranità circa il *quomodo* ed il *quantum* della pena, purché questa sia "efficace".

Il successivo art. 9 riserva poi alla Corte dell'Aja ogni valutazione circa la corretta ed effettiva applicazione della Convenzione da parte degli Stati, come meglio illustrato innanzi.

Art. 6: "Le persone accusate di genocidio o di uno qualsiasi degli atti elencati nell'articolo 3 saranno tradotte davanti ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio è stato commesso l'atto, o davanti alla corte criminale internazionale competente nei riguardi delle parti contraenti che ne avranno riconosciuta la giurisdizione".

La maggiore parte degli interpreti ha inteso questo articolo come quello che ammettesse la creazione del cosiddetto "doppio binario punitivo": da una parte nel rispetto del principio di "territorialità" si afferma che sono competenti i tribunali nazionali del luogo ove è avvenuto il delitto, dall'altro si ammette la giurisdizione del tribunale penale internazionale per tutti i crimini di genocidio ovunque commessi, secondo un principio nettamente "universalistico".

Tuttavia, da una attenta lettura, non può non sfuggire che i due binari sono tra loro decisamente alternativi, per il rispetto del noto principio del *ne bis in idem*, a tenore del quale non si può venire giudicati più volte per uno stesso reato; e che la giurisdizione della Corte penale Internazionale è subordinata al *placet* degli Stati contraenti, che sono i soli a poter decidere di rinunciare seppure solo in parte ad una delle prerogative della loro Sovranità nazionale.

Anche in questo caso, molti in dottrina hanno ritenuto che la Convenzione fissi un punto fermo: l'obbligo per tutti gli Stati aderenti di perseguire e reprimere il genocidio a prescindere dal luogo ove si è verificato.

Sul punto, tuttavia, ancora ferve il dibattito, che risente certamente della consapevolezza della connivenza di molti Stati nella perpetrazione dei genocidi ad oggi riconosciuti a livello internazionale (Germania nazista, sterminio Turco degli Armeni, Ex Jugoslavia, Ruanda).

Per tali ordini di considerazioni si è rinforzato l'orientamento di quanti ritengono che soltanto un'Autorità Internazionale terza ed imparziale possa efficacemente garantire la repressione e conseguentemente la prevenzione del crimine di genocidio: in tale contesto sono stati creati dapprima i Tribunali penali internazionali per il Ruanda e la Ex Jugoslavia, ed infine la Corte Penale Internazionale.

Residua, infine, la complessa problematica dell'estradizione di quanti si siano rifugiati all'estero: molti autori sottolineano, infatti, come soltanto la previsione dell'obbligo per gli Stati di concedere l'estradizione, renderebbe in concreto effettiva la repressione del genocidio.

Art.7: "Il genocidio e gli altri crimini elencati nell'articolo 3 non saranno considerati come crimini politici per quanto riguarda l'estradizione.

Le parti contraenti si impegnano in simile caso a concedere l'estradizione conformemente alla propria legislazione ed ai trattati in vigore".

Anche in questo caso la Convenzione, fissa due principi: *in primis* stabilisce che il genocidio non potrà mai essere considerato come "reato politico" per limitare o negare l'estradizione del colpevole. *In secundis* obbliga gli Stati aderenti a concedere l'estradizione. Tuttavia, il limite del "rispetto della propria legislazione interna e dei trattati vigenti con gli Stati richiedenti" ha storicamente spesso costituito un grave *vulnus*, ulteriore argomento a favore di quanti sostengono la necessità della creazione di un Tribunale Penale Internazionale.

Art. 8: *“Ogni parte contraente può incaricare gli organi competenti dell’Organizzazione della Nazioni Unite affinché esse prendano, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, le misure che ritengono appropriate per la prevenzione e la repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli atti elencati nell’articolo 3”*.

Solo gli Stati contraenti possono sollecitare l’intervento della Nazioni Unite. E solo le Nazioni Unite sono competenti, oltre agli Stati aderenti, per adottare le misure idonee all’attuazione della Convenzione. Gli organi dell’Onu possono agire soltanto su impulso degli Stati aderenti, non di terzi, quali movimenti o organizzazioni sociali o governative.

Gli organi dell’ONU competenti in materia sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza ed il Consiglio Economico e Sociale. Gli atti ufficiali che questi possono adottare sono le raccomandazioni e, laddove si ravvisi un concreto pericolo per la pace e la sicurezza internazionale, le decisioni (ex art. 39 della Carta dell’ONU).

Art.9: *“Le controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato in materia di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati nell’articolo 3, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti, alla Corte Internazionale di Giustizia”*.

La Corte dell’Aja ha giurisdizione internazionale in merito all’attuazione dei trattati, essa giudica e dichiara la responsabilità civile degli Stati per la mancata, carente ovvero ritardata attuazione degli impegni internazionali. Per questo la Corte dell’Aja è anche competente in materia di interpretazione, applicazione ed esecuzione della Convenzione.

Tuttavia, accanto ed ulteriore rispetto ad una responsabilità civile dello Stato, se ne configura una di natura politica, ogni qual volta questo abbia fornito aiuto, organizzazione se non addirittura sia stato direttamente promotore del crimine di

genocidio. Responsabilità politica che si discute ancora oggi se non debba essere qualificata come responsabilità penale internazionale vera e propria.

In merito alla “responsabilità degli Stati in materia di genocidio”, la Convenzione non esclude una eventuale responsabilità di carattere penale, così come sostenuto da alcuni degli Stati aderenti all’indomani del conflitto mondiale, ma non giunge sino ad affermarla espressamente, operando in tal modo una scelta in linea con l’*animus* di tutta la Convenzione, che fissa pochi precisi obblighi, ma con la modestia che appartiene alle grandi opere dello spirito umano, e per questo destinata a permanere valida nella sua interezza anche a distanza dei sessanta anni.

Marta Buti, 18 luglio 2008

Cfr. anche [Fonti normative sul delitto di genocidio-avv.Buti.pdf](#)